



in riforma della stessa, l'accoglimento della sua domanda, con vittoria o, in subordine, compensazione di spese.

Costituendosi, la [REDACTED] s.c. p.a. ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza del 26 marzo 2021, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

### Motivi della decisione

Col **primo motivo** di appello, si censura la violazione dell'art. 152 c.p.c., del d.lgs. n. 28/10, dell' art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per aver il Tribunale erroneamente dichiarato la domanda improcedibile nonostante la legge non preveda alcuna conseguenza in caso di inosservanza del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e pur non operando il disposto di cui all'art. 154 cpc al di fuori dell'ambito dei termini processuali.

La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/10 (come mod. dal d.l. 69/13, conv., con mod., con l. 98/13), *“L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. [...] Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”*.

La norma è, quindi, a stabilire che, in caso di omesso espletamento del procedimento di mediazione, il giudice assegna il termine di quindici giorni per l'istanza di mediazione.

Ora, che questo termine abbia natura processuale deve darsi per assodato, collocandosi all'interno del processo, nell'ambito del quale permette alle parti di svolgere un adempimento funzionale alla procedibilità del giudizio.

D'altronde, se è vero che, sul tema delle conseguenze dell'inosservanza del termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione, la giurisprudenza è fortemente divisa tra i sostenitori della sua natura perentoria e chi invece ne predica la natura ordinatoria, il presupposto



comune alle diverse tesi è che si tratti pur sempre di termine processuale, in quanto assegnato dal giudice, quindi nell'alveo di un processo già iniziato, per consentire l'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5, co. 1 bis, cit.

Erra, dunque, l'appellante nel sostenere che al procedimento di mediazione, in quanto strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento giurisdizionale, non possano applicarsi norme e principi relativi al processo civile, come quelli sui termini processuali.

Detto questo, a favore della natura perentoria del termine milita la considerazione che, per espressa previsione dell'art. 5, comma 1 bis, cit., *“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”*, sicché, ove il giudice, nelle cause soggette a mediazione obbligatoria (come la presente), assegni alle parti, ai sensi del medesimo comma 1 bis dell'art. 5, *“il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”*, il mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine di legge comporterà l'improcedibilità della domanda<sup>1</sup>.

Né può, a tal fine, ritenersi ostativa la mancata espressa previsione della perentorietà del termine.

La natura perentoria del termine può, infatti, anche desumersi in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. 21468/13; 4530/04; 14624/00; nella giur. amm., C. Stato 5816/14), come nel caso di specie, in cui l'osservanza del termine è direttamente strumentale alla funzionalità del sistema nel quale la previsione normativa si inserisce, sicché, al contrario, negare perentorietà al termine vanificherebbe l'utilità e lo scopo del procedimento di mediazione, che sarebbe proponibile *sine die*, lasciando il processo in uno stato di quiescenza, la cui durata sarebbe rimessa alla volontà delle parti.

Altrimenti, per una sorta di eterogenesi dei fini, la mediazione, da strumento di filtro della domanda giudiziaria, quale è previsto che sia, finirebbe per trasformarsi in uno strumento di dilazione del procedimento giudiziario, allungandone i tempi di durata, ed impedendogli di pervenire al suo esito fisiologico.

---

<sup>1</sup> Così, T. Parma, 9.2.21; T. Spoleto, 19.12.19; T. Ravenna, 22.7.19; T. Roma, 14.1.19; T. Lecce, 3.3.17; T. Cagliari, 8.2.17; T. Firenze, 14.09.16; T. Ivrea, 11.3.16; T. Monza, 21.1.16; T. Firenze, 9.6.15; T. Trapani, 6.2.15.



Ragioni di coerenza normativa, peraltro, impongono di escludere che il legislatore, da un lato, sanzioni con la improcedibilità il mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e, dall'altro, neghi ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine.

Del resto, nessuno dubita che, per esempio, il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pur in difetto di espressa previsione normativa, abbia carattere perentorio, sia perché tale procedimento presenta taluni caratteri del procedimento impugnatorio, sia perché la mancata osservanza di tale termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c.

E', dunque, evidente che, accedendo a questo orientamento, l'inosservanza del termine, nel caso di specie pacifica, imponga la declaratoria di improcedibilità della domanda.

In verità, come evidenziato in sentenza, alla medesima conclusione si perviene pure muovendo dal diverso presupposto che il termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione abbia natura ordinatoria, e non perentoria.

E ciò perché, secondo un principio di diritto costantemente affermato dalla Cassazione (Cass. 589/15; 17202/13; 4448/13; 4877/05; 1064/05; 3340/97), la proroga dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente la decadenza dalla relativa facoltà processuale<sup>2</sup>.

Peraltro, pur ammesso che possa prescindersi dall'applicazione di questo principio, resta il fatto che, all'udienza (del 21.9.17) di verifica dell'adempimento, fissata ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 6, co. 1, d. lgs.28/10, non solo non si è offerta la prova dell'invio dell'istanza all'organismo di mediazione, ma è pacifico che non si fosse ancora tenuto l'incontro davanti al mediatore, essendo questo stato fissato al 18.10.17 (cfr. e mail del 9.10.17 inviata dal mediatore) per colpevole ritardo dell'appellante nella presentazione della domanda di mediazione.

Ebbene, anche seguendo quell'indirizzo ermeneutico secondo cui, per l'avveramento della condizione di procedibilità, è necessario e sufficiente che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l'udienza per la

---

<sup>2</sup> In tal senso, App. Bologna, 26.1.16, che dichiara l'improcedibilità del giudizio per tardiva attivazione del procedimento di mediazione, non avendo le parti rispettato il termine ordinatorio di quindici giorni disposto dal Tribunale, non tempestivamente rinnovato (e cita Cass., sez. II, 19 gennaio 2005 n.1064); T. Monza, 1.1.16.



verifica dell'effettivo esperimento della mediazione<sup>3</sup>, si perviene ugualmente a confermare la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Secondo una recente pronuncia della S.C., infatti, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata solo al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la indisponibilità di procedere oltre (Cass. n. 8473/19), sicché l'onere di dar corso alla mediazione obbligatoria non può ritenersi adempiuto con il solo avvio della procedura di mediazione, ma con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, incontro che - nel caso di specie - non è avvenuto per colpevole inerzia della parte, che ha presentato l'istanza con una tempistica incompatibile con l'udienza di rinvio, pregiudicando il suo effettivo esperimento.

Di qui il rigetto della prima censura.

Col **secondo motivo** di appello, si critica la violazione dell'art. 92 c.p.c., per non aver il Tribunale compensato le spese giudiziali, pur ricorrendone i presupposti.

La censura è fondata.

In base all'art. 92 c.p.c., novellato dal d.l. 132/2014, art. 13, 1° comma, conv. con modif. nella l. 162/2014, la compensazione delle spese è consentita, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche in quello di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» e, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Deve, perciò, ritenersi consentita la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dalla disposizione in esame, purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni – da indicare espressamente nella motivazione – che possano ritenersi analoghe a quelle previste espressamente, cui va riconosciuto solo carattere paradigmatico, svolgendo esse, in sostanza, «una funzione parametrica ed

---

<sup>3</sup> App. Milano, 20.6. 19; T. Roma, 14.7. 16, secondo cui “*il mancato svolgimento o la non conclusione del procedimento di mediazione (tardivamente introdotto) alla data dell'udienza di verifica può impingere verso l'improcedibilità della domanda giudiziale*”.



esplicativa della clausola generale».

Orbene, ricorrono senz'altro le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva all'intervento della Consulta, anche in caso di "oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti" ovvero di "assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia" (Cass. 24234/16), come nel caso di specie, in cui la questione controversa forma tuttora oggetto di non sopito dibattito in giurisprudenza.

Ne deriva, pertanto, in parziale riforma della sentenza, l'integrale compensazione delle spese di primo e secondo grado, assorbita la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'appellata.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.n.c., con citazione del 26.1.18, avverso la sentenza n. 4942/17 del 26.10.20 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:

1. in parziale accoglimento dell'appello, compensa per intero le spese del primo e secondo grado di giudizio, ogni altra statuizione confermata;
2. dichiara assorbita la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 23 giugno 2021.

Il consigliere estensore  
Carmela Romano

Il presidente  
Filippo Labellarte

